



COMUNE DI FICARAZZI
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.102 DEL19/11/2025

OGGETTO:	LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA - PARTE ECONOMICA - ANNO 2025.
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove, del mese di novembre alle ore 12:10, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in modalità mista o in videoconferenza, ai sensi della Deliberazione di CC. N. 40 del 26/10/2022, ad oggetto "Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o videoconferenza. Approvazione..."

Presiede l'adunanza l'**Avv. Giovanni Giallombardo** nella sua qualità di **Sindaco** - e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Nr.	Cognome e Nome	Incarico	Presenza/Assenza
1	Giallombardo Giovanni	Sindaco	Presente
2	Saverino Biagio	Assessore	Presente
3	Domino Pietro	Assessore Anziano	Assente Giustificato
4	Cuccio Sergio Domenico	Vicesindaco	Presente in Videoconferenza
5	Lanza Giuseppe	Assessore	Presente
6	Blando Marilyn	Assessore	Presente

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Manta Adriana**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:"LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA - PARTE ECONOMICA - ANNO 2025 ", dotata dei prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000;

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o in videoconferenza, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/10/2022.

Applicata la richiamata disciplina normativa alla presente riunione di Giunta e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- Sindaco Giovanni Giallombardo in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Biagio Saverino in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Sergio Domenico Cuccio collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Giuseppe Lanza in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Marilyn Blando in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Segretario Comunale in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea della proposta all'ordine del giorno.

Con voti unanimi favorevoli espressi singolarmente in forma palese;

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale proveniente dal Settore I Amministrativo avente per oggetto: LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA - PARTE ECONOMICA - ANNO 2025.
2. **Di dichiarare**, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44 del 03.12.1991 e s.m.i. e dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.



COMUNE DI FICARAZZI
Città Metropolitana di Palermo
Settore I Amministrativo/
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GIUNTA COMUNALE
N. 117 DEL 18/11/2025

OGGETTO:	LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA - PARTE ECONOMICA - ANNO 2025.
-----------------	---

**Il Responsabile EQ. del Settore I
Sottopone al Consiglio Comunale
la seguente proposta di Deliberazione**

Si dà atto di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno

Premesso

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 24.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Ficarazzi, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2021, è stata approvata, previa acquisizione di relazione e parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023, con relativi allegati, Dup e Modello F, ai sensi dell'art. 259 D.Lgs. n.267/2000;
- che con Decreto prot. n. 90362 del 19.05.2022, notificato a questo Ente dalla Prefettura di Palermo (nota prot. n. 85137 del 31.05.2022) acquisito al protocollo comunale n. 11057 del 31.05.2022, il Ministro dell'Interno ha approvato la suddetta ipotesi di bilancio ai sensi dell'art. 261, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2023 ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs. n.267/2000.
- Che ad oggi l'Ente non ha approvato il bilancio di previsione 2024 – 2026 né il bilancio di previsione 2025 -2027 e, pertanto, l'ultimo documento contabile approvato non annovera l'anno in corso di gestione nel triennio di riferimento;

Visto il CCNL 16/11/2022 per il Personale del Comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2019-2021, il quale ha introdotto significative novità sia in termini di trattamento economico tabellare ed accessorio del personale dipendente, sia di ordinamento professionale del personale medesimo;

Atteso che il medesimo CCNL disciplina tempi e procedure per l'attivazione della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, prevedendo, tra l'altro, che la sessione negoziale debba essere avviata non oltre il primo quadrimestre dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 79 del citato CCNL 2019/2022 che disciplina la costituzione del fondo delle risorse decentrate, prevedendo i criteri di determinazione delle risorse economiche che devono essere destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ed il cui utilizzo è demandato alla contrattazione decentrata a livello di ente;

Dato atto

- che la costituzione e determinazione del fondo delle risorse decentrate costituisce atto unilaterale di natura dirigenziale, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo, mentre i criteri di ripartizione delle risorse costituiscono oggetto di contrattazione in sede decentrata;
- che l'art. 7 del CCNL definisce i soggetti titolari della contrattazione integrativa e le materie che formano oggetto della contrattazione medesima;
- che rientra nelle competenze della Giunta Comunale determinare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la disciplina negoziale delle materie ed istituti demandati alla contrattazione in sede decentrata;

Richiamata, inoltre, la disposizione dell'art. 23 – comma 2 – del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D. L. n. 80/2021, convertito in L. 113/2021 e dall'art. 1, comma 604, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022);

Dato atto

- che il fondo delle risorse decentrate è stato regolarmente costituito con determinazione n. 748 del 16/10/2025 del Responsabile EQ. del Settore II Economico-Finanziario;
- che, a causa della carenza dei documenti di programmazione finanziaria, l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, con verbale n. 47/2025 ha espresso il proprio parere favorevole sulla predetta determinazione “*limitatamente agli istituti obbligatori previsti per legge*”;
- che, in merito al ruolo dei Revisori, la Corte dei Conti ha precisato che il punto 5.2 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011 «*eleva ad ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziate in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione*» (Sez. Veneto, n. 263/2016; in senso conforme, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018 e Sez. Marche, n. 40/2020).

Vista la Deliberazione n. 81/2024/PAR, con la quale la Corte dei Conti “... *preliminarmente alla sottoscrizione della contrattazione integrativa, è necessario acquisire la certificazione del collegio dei revisori sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio. Verifiche che, ai sensi del principio contabile punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, sono propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. 165/2001, e vanno effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. L'assenza, dunque, del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento della contrattazione integrativa, impedisce la sopra citata verifica sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, con conseguente impossibilità della sottoscrizione definitiva del contratto integrativo.* Da quanto sopra, si deduce, altresì, che la compatibilità a cui fa riferimento l'art.8, comma 4, del CCNL del 16.11.2022, richiamato dal Comune istante, assume carattere meramente “procedimentale”, presupponendo, in ogni caso, l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento al fine del completamento dell'iter previsto dall'ordinamento per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo”.

Tenuto conto che l'Organo di Revisione assume un ruolo centrale in seno al procedimento in esame, con particolare riferimento agli aspetti contabili e finanziari, sia nella fase di costituzione del fondo (ai sensi del richiamato comma 1 dell'art. 67 del CCNL 2018), apponendo il visto sull'atto di costituzione del fondo citato, nonché nella fase successiva, come chiaramente dispone l'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 (richiamato dal citato art. 8, comma 6), rubricato “Controlli in materia di contrattazione integrativa.

Tenuto conto che “nelle more della sottoscrizione dell'accordo collettivo integrativo, le risorse destinate al finanziamento del Fondo risorse decentrate ‘risultano definitivamente vincolate’ (e non accantonate): *non potendosi infatti assumere l'impegno (stante la mancata sottoscrizione dell'accordo collettivo, giuridicamente costitutivo delle relative obbligazioni), 'le correlate economie di spesa confluiscono', per l'intero importo del Fondo, 'nella quota vincolata del risultato di amministrazione'*, per essere così ‘immediatamente utilizzabili’ a tali fini, una volta sopraggiunta la sottoscrizione dell'accordo decentrato relativo al raggiungimento degli obiettivi di performance pianificati per l'annualità cui il trattamento accessorio si riferisce” (Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. 23 maggio 2018, n. 55/PAR)”

Dato atto che con deliberazione 51/2022/PAR la Corte dei Conti Sicilia si è espressa sostenendo che “*l'ente dissetato conserva il potere/dovere di costituire il Fondo, seppure esclusivamente nella composizione limitata alla parte stabile e alla componente della parte variabile legata alle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge [...] [e] con i limiti derivanti dalle disposizioni contrattuali sopra richiamate, in quanto l'attività amministrativa non si interrompe, ma incontra soltanto i limiti espressamente fissati dal legislatore, come nella fattispecie della contrattazione decentrata. Il procedimento non subisce alcuna interruzione e può essere portato alla sua conclusione, seppure naturalmente nell'ambito dei rigidi paletti fissati dal legislatore e dal contratto nazionale*» (SRC Sicilia, deliberazione n. 51/2022/PAR).

Atteso che, con propria deliberazione n 103/2024, integrata con successiva deliberazione in data odierna, è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale, abilitata alle trattative, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16/11/2022 e che pertanto sussistono i presupposti per dare avvio alla sessione negoziale nei termini di cui all'art. 8 del CCNL;

Visto il comma 8 bis del D. Lgs n.267/00 che ha disciplinato *il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto ove il bilancio di previsione non sia deliberato entro il termine del relativo esercizio*;

Ritenuto, pertanto, di dover impartire alla delegazione trattante di parte datoriale gli opportuni indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa - economica 2025, al fine di un corretto ed equilibrato utilizzo delle risorse demandate alla contrattazione integrativa, sia pure nella consapevolezza che, nelle more dell'adozione del bilancio 2025 “*l'assenza del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento della contrattazione integrativa, impedisce la sopra citata verifica sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, con conseguente impossibilità della sottoscrizione definitiva del contratto integrativo*; (Corte dei Conti Sicilia deliberazione 51/2022/PAR)

Visto il CCNL 16.11.2022 relativo al comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

PROPONE

- **Di approvare** le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi qui interamente riportate;
- **Di formulare** alla Delegazione Trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente, gli indirizzi e le direttive di seguito elencate per l'avvio delle trattative finalizzate alla stipula del CCDI Parte Economica anno 2025:
 - a) **Destinare** congrue risorse agli istituti non contrattabili: Fondo risorse progressioni economiche consolidate e Fondo Indennità di comparto, nonché agli istituti aventi specifica destinazione di legge o oggetto di specifiche risorse di finanziamento.
 - b) **Destinare** una quota rilevante delle risorse disponibili alla contrattazione, all'istituto della performance quale primario strumento premiante di politica gestionale del personale, nell'ottica del miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi resi dall'Amministrazione.
 - c) **Prevedere** la destinazione di risorse per il finanziamento dei differenziali senza compromettere l'utilizzo prevalente di risorse per il finanziamento dell'istituto della performance;
 - d) **Destinare** congrue risorse agli altri istituti, secondo le disposizioni contenute nei vigenti CCNL Funzioni Locali e CCDI.
- **Di dare mandato** alla Delegazione Trattante di parte pubblica, sulla base degli indirizzi in proposito formulati, di informare la parte sindacale della nuova definizione dei fondi e di ricercare le condizioni dell'accordo, tramite la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto decentrato per il personale non dirigente, lasciando discrezionalità nella distribuzione delle somme non ancora determinate.
- **Di demandare** al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti successivi e consequenziali all'approvazione del presente atto deliberativo.
- **Di dichiarare** la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese, immediatamente eseguibile.
- **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online ed in modo permanente, entro tre giorni dall'acquisizione di efficacia, nella sezione "atti e provvedimenti L.R. 11/2015", dando atto altresì, che lo stesso deve essere inserito in elenco nella sezione "Amministrazione trasparente": sottosezione di primo livello: "Provvedimenti", sottosezione secondo livello "Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico" ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 D. Lgs n. 33/2013.

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO	L'ASSESSORE ANZIANO	IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Giovanni Giallombardo Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	F.to  Sergio Domenico Cuccio Sig.	 Dott.ssa Manta Adriana Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni .

IL SEGRETARIO COMUNALE


Dott.ssa Manta Adriana

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19.11.2025 ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
- Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE


Dott.ssa Manta Adriana

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*